

**Alla c.a. Datori di lavoro di imprese impiantiste associate
che hanno ricevuto da INPS la ricodifica 5G**

Oggetto: nuovi criteri INPS sull'inquadramento delle imprese di installazione di impianti e azioni associative a tutela.

Gentile Imprenditore associato,

con i messaggi INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 e n. 3422 del 23 ottobre 2026, l'Istituto ha fornito nuove indicazioni sull'inquadramento previdenziale delle imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti nel settore delle costruzioni, attribuendo sistematicamente il codice autorizzativo 5 G (settore edilizia artigiano) a tutti i datori di lavoro artigiani del settore impiantistico, in luogo dell'originario codice autorizzativo 5 C (settore manifatturiero artigiano) da sempre assegnato alle medesime dall'INPS anche in costanza della circolare n.264/1997 che fonda l'azione da ultimo intrapresa dall'istituto.

Nello specifico l'INPS prevede il nuovo inquadramento distinguendo tra:

- (1)** imprese artigiane di installazione di impianti (sia essa di riparazione, di sostituzione, di manutenzione o ristrutturazione) la cui attività è svolta in via prevalente, sotto il profilo economico, in immobili industriali o civili già esistenti, che operano pertanto al di fuori delle nuove costruzioni o comunque in contesti non riconducibili a cantieri di nuova costruzione edile in senso stretto.

In questo caso si conferma l'attuale inquadramento nel settore manifatturiero (art. 4, lett. a) legge 443/1985) con i limiti dimensionali e le aliquote contributive datoriali INPS già in uso.

- (2)** Imprese artigiane di installazione di impianti, la cui attività è svolta, sotto il profilo economico, in via prevalente nell'ambito delle nuove costruzioni, ovvero demolizioni integrali e ricostruzione di edifici.

In questo caso l'INPS attribuisce la qualifica di impresa edile, con la conseguenza che i limiti dimensionali per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana sono quelli più restrittivi previsti dall'art. 4, lett. e della legge 443/1985.

Secondo le nuove indicazioni dell'INPS, le imprese del settore installazione impianti per poter rientrare **nella consolidata casistica (1)**, dovranno presentare un'apposita "dichiarazione di responsabilità" in ordine all'attività esercitata, utilizzando il fac-simile della dichiarazione allegata al messaggio 3145/2026, che andrà consegnato all'ufficio paghe della propria associazione/consulente del lavoro, per la relativa formalizzazione all'INPS tramite il cassetto previdenziale del contribuente.

In merito ai tempi di presentazione della dichiarazione, entrambi i messaggi dell'INPS specificano che la stessa potrà essere presentata a partire dal 23 ottobre 2026; in ogni caso non sono previsti dei termini di decadenza per presentare la suddetta dichiarazione.

Per quanto riguarda la definizione di attività economica prevalente, l'INPS, nel messaggio del 23 ottobre scorso ha chiarito che il datore di lavoro impiantista mantiene l'attuale inquadramento di cui **alla casistica (1)** di cui sopra quando il suo fatturato dell'anno fiscale precedente deriva almeno per il 51% da attività impiantistiche di riparazione, sostituzione, manutenzione o adeguamento di impianti realizzati in immobili civili o industriali già esistenti.

Esemplificando:

- (a) la dichiarazione è presentabile a partire dal 23 ottobre 2026 se ricorrono i requisiti sopra indicati e l'attività impiantistica, sotto il profilo economico, svolta su edifici già esistenti, rappresenta almeno il 51% dell'ultimo fatturato ;
- (b) la dichiarazione non è presentabile (sulla base di tali innovativi criteri) se l'attività prevalente, sotto il profilo economico, riguarda l'installazione di impianti nell'ambito di nuove costruzioni.

Per la verifica della propria posizione aziendale rispetto alle novità così introdotte dall'INPS, vi invitiamo a rivolgervi alla scrivente Associazione (0422.433250 t.4 o proprio mandamento di riferimento).

Azioni da parte della Confartigianato e delle altre Associazioni Artigiane a tutela delle imprese artigiane del settore impianti

Nel quadro che precede, a fronte dell'intervento non atteso dell'INPS, Confartigianato Imprese, unitamente alle altre Associazioni Artigiane, ha in più occasioni sollecitato all'istituto i necessari chiarimenti e la modifica / annullamento del nuovo indirizzo assunto dall'Ente, rispetto al quale sono tuttora in corso approfondimenti e costanti confronti con la Direzione Generale INPS.

In parallelo, Confartigianato e le altre Associazioni artigiane hanno già avviato interlocuzioni con i Ministeri competenti al fine di confermare, a tutela delle imprese e in coerenza al quadro di regole da sempre applicate in materia, la consolidata interpretazione della legge Quadro dell'Artigianato, per la quale **tutte le imprese di installazione impianti rientrano nell'ambito dell'art. 4, lett.a) della legge 443/1985**, in quanto il loro Ateco prevalente, indicato per legge nel registro imprese e quindi inserito in visura camerale, non è quello delle imprese di costruzioni.

In attesa dell'auspicato mutamento della posizione assunta dall'Istituto, la scrivente rimane a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore Suo dubbio e per fornirle tutte le informazioni necessarie supportarla al meglio nella gestione delle attuali novità sopra descritte.

Treviso, 27 Ottobre 2026